



R.G. n. 616 del 06/12/2018

AREA AMMINISTRATIVA/ AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 28/11/2018

OGGETTO: Vertenza Comune di Curinga Cerra Antonio . Liquidazione saldo competenze Avv. Massimo Di Bella.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che in data 13/10/2008, prot. n. 6785, veniva avanzata richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un piano interrato da adibire a magazzino in via A. De Gasperi da parte del Sig. Cerra Antonio nato a Curinga l' 08/03/1948 ed ivi residente in via Alcide de Gasperi, C.F. CRRNTN48C08D218J;
- che, a seguito di acquisizione dei pareri amministrativi e procedurali, il responsabile dell'Area Urbanistica arch. Nicola Vasta rilasciava al sig. Cerra Antonio permesso di costruire (permesso n.21 del 28/07/2009) per la realizzazione dell'intervento edilizio sopra indicato ricadente su Z.T.O. "B" (completamento) del vigente PRG riportato in catasto al foglio 21 particelle n.501,503,505;
- che, successivamente, essendo pervenute a questo Ente istanze ed osservazioni da parte di terzi confinanti acquisite agli atti del Comune con nota prot. n.3702 del 15/06/2010, n. 3875 del 18/06/2010, n. 3876 del 18/06/2010, inerenti la titolarità dell'accesso, il responsabile dell'Area Urbanistica arch. Nicola Vasta emetteva, in ottemperanza al disposto dell'art. 21 – quater comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ordinanza di sospensione dell'efficacia del permesso di costruire n.21 del 28/07/2009 per un periodo di sei mesi decorrenti dal 07/07/2010 al 06/01/2011 (ordinanza n.50 del 06/07/2010);
- che, alla scadenza dei sei mesi, il responsabile dell'Area Urbanistica del Comune valutando, anche sulla base di ulteriori note, osservazioni e richieste dei terzi confinanti acquisite agli atti del Comune in data 02/08/2010 prot. n.5160, in data 09/11/2010 prot. n.7379 e in data 15/11/2010 prot. n. 7620, la persistenza dei presupposti contingenti di cui all'art. 21 quater comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prorogava con ordinanza n. 95 del 30/12/2010 di ulteriori due mesi, e cioè dal 07/01/2011 al 06/03/2011, l'ordinanza di sospensione n. 50 del 06/07/2010;
- che, cessata l'efficacia dell'ordinanza n.95 del 30/12/2011, il responsabile dell'Area Urbanistica, permanendo la contestazione sulla titolarità dell'accesso, elemento essenziale del titolo abilitativo, disponeva con ordinanza n.11 del 03/03/2011 l'annullamento in via cautelare del permesso di costruire n. 21 del 28/07/2009 rilasciato al sig. Cerra Antonio;
- che il sig. Cerra Antonio avverso tale ordinanza n. 11 del 03/03/2011 denominata "Ordinanza di annullamento di titolo abilitativo", rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Veneziano del Foro di Lamezia Terme proponeva ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria.

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 19 maggio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si autorizzava il Sindaco pro tempore a resistere nel ricorso giurisdizionale n.643/2011 promosso davanti al TAR contro il Comune di Curinga dal sig. Cerra Antonio nato a Curinga l'08/03/1948 ed ivi residente in via Alcide De Gasperi per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n.11, denominata "ordinanza di annullamento del titolo abilitativo" emessa il 03/03/2011 dal responsabile dell'Area Urbanistica dell'Ente Arch. Nicola Vasta.

VISTA E RICHIAMATA, altresì, la determinazione di questa Area n.96 del 10/06/2011 con cui si è provveduto a nominare quale legale dell'Ente nella vertenza di cui trattasi l'Avv. Massimo Di Bella, con studio a Lamezia Terme, via Aldo Moro,40/C.

DATO ATTO che, con la determinazione succitata il Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali provvedeva ad impegnare, giusto disciplinare d'incarico allegato alla stessa determina, in favore del legale dell'Ente come sopra indicato, la complessiva somma lorda di € 4.824,14 per i compensi professionali relativi alla attività di difesa del Comune nella vertenza *de qua*.

VISTA E RICHIAMATA, in ultimo, la determinazione di questa Area n.57 dell'08/03/2012 con cui si è provveduto a liquidare e pagare all'Avv. Massimo Di Bella a titolo di acconto sulle competenze allo stesso dovute in virtù dell'incarico conferitogli, giuste delibera di Giunta n.77 del 19 maggio 2011 e determina dell'Area Affari Generali n. 96 del 10/06/2011 succitate, l'importo complessivo lordo di € 2.439,24 (netto € 2.051,57) .

VISTA la sentenza n. emessa a definizione del giudizio in questione con la quale il TAR Calabria definitivamente pronunciando, ha così deciso: *"...Il Tribunale Amministrativo per la Calabria (Sezione prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in complessive euro 2000,00 oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra le altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa....."*

VISTA la fattura elettronica trasmessa dall'Avv. Massimo Di Bella n.2/PA mediante la quale, a definizione del giudizio di cui trattasi, viene richiesta la liquidazione del saldo dei propri compensi professionali per l'importo di € 2.048,75 (comprensivo di accessori di legge) giusto disciplinare di incarico sottoscritto con il comune all'atto del conferimento dell'incarico.

ACCERTATO che la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo n.195/2011.

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza.

RICHIAMATI:

-il vigente Regolamento sui Controlli Interni ;

-il Regolamento dei servizi e degli uffici approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;

-il Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2016 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 29/06/2018 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari generali.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.01.2018 avente per oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. Approvazione".

ATTESO che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

DATO ATTO che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012.

D E T E R M I N A

La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Di liquidare l'importo complessivo di € 2.048,75 (*diconsieuroduemilaequarantottovirgolasettantacinque*) in favore dell'Avv. Massimo Di Bella del Foro di Lamezia Terme con studio a Lamezia Terme, via Aldo Moro,40/C per l'attività di difesa dallo stesso svolta nel giudizio di cui in premessa.

Di dare atto che l'importo da liquidare risulta impegnato, giusta determinazione a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali n. n.96 del 10/06/2011 , sul titolo 1, programma 2, missione 1, cap. n. 550/1" denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", impegno a residuo n.195 /2011.

Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo succitato e per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato le cui coordinate sono già state trasmesse all'ufficio di ragioneria.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio., senza necessità di ulteriori determinazioni al riguardo.

Di provvedere , contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione " Consulenti e collaboratori" del sito web del Comune, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 33 del 14 marzo 2013.

Il RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 184 , comma 4 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. , n° 267 e s. m. i.

Curinga, 06/12/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 07/12/2018

Il Responsabile dell'Albo

F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, 07/12/2018

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella